

COBAS - Comitati di Base della Scuola

Sede Nazionale: Viale Manzoni 55, 00185 Roma

tel. 06/70.452.452 - fax 06/77.20.60.60

www.cobas-scuola.it - mail@cobas-scuola.org

VADEMECUM ASSENZE PER MALATTIA DOPO LA LEGGE 133 (BRUNETTA)

CERTIFICAZIONE E VISITE FISCALI

Le prime due certificazioni di ciascun anno solare possono essere rilasciate anche da liberi professionisti, purché la prognosi non superi i dieci giorni, anche complessivamente, altrimenti è necessaria la certificazione di una struttura pubblica

Per struttura sanitaria pubblica si intende: medico di base, ospedale, pronto soccorso, ambulatorio distrettuale delle ASL, clinica o medico specialista purché convenzionati con il SSN.

L'Amministrazione ha l'obbligo di procedere agli accertamenti fiscali anche per un solo giorno, salvo impedimenti organizzativi e funzionali.

L'assenza per malattia, salvo l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza (art. 17 comma 10 CCNL)

Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. (art. 17 comma 11 CCNL)

Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. (art. 17 comma 13 CCNL)

Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare (art. 17 comma 16 CCNL).

Questo è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza del 21 luglio 2008 n. 20080). Secondo i giudici, infatti: «Per giustificare la violazione dell'obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l'assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi l'allontanamento da casa».

Nel caso in cui il lavoratore risultasse assente durante il controllo, ovvero, qualora l'accertamento fiscale fosse vanificato per omessa, errata segnalazione dell'esatto domicilio durante la malattia, l'assenza dovrà ritenersi ingiustificata e comporterà per tutti i giorni di assenza la sospensione dell'intero trattamento economico.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Per ogni singolo periodo di malattia nei primi 10 giorni di assenza sarà corrisposto solo il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

La ritenuta economica per i primi dieci giorni di malattia di ciascun anno solare (anche se risulta evidente che per la scuola sarebbe certamente più funzionale ragionare per anno scolastico, la formulazione letterale del testo di legge é riferita all'anno solare) **é relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi dieci giorni nell'anno.**

Pertanto ogni evento morboso é "tassato" fino ai primi dieci giorni, sia che venga giustificato con uno o più certificati medici continuativi. É ovvio che l'eventuale ulteriore prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un iniziale periodo di malattia non può configurarsi come nuova assenza: non si deve perciò dar luogo ad ulteriori riduzioni una volta superato il decimo giorno a partire da quello in cui é cominciata l'assenza.

Non sono soggette ad alcuna trattenuta le assenze dovute a infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, day hospital e quelle relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

Docenti

Le voci che ricadono nella decurtazione economica sono tutte quelle aventi carattere fisso e ricorrente richiamate dal CCNL e quelle legate all'effettiva prestazione del servizio. Per il personale docente, come é noto, il trattamento accessorio comprende la retribuzione professionale docenti, il compenso per le funzioni strumentali, il compenso per le ore eccedenti e attività aggiuntive, le indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto; altre indennità previste dal CCNL e/o da specifiche disposizioni di legge della scuola.

La decurtazione va calcolata in trentesimi. Per la voce retribuzione professionale docenti - RPD - i compensi mensili sono quelli previsti dalla tabella n. 4 del CCNL, per cui le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:

	R.P.D.	Trattenuta lorda giornaliera
da 0 a 14 anni	€ 164,00	€ 5,47
da 15 a 27 anni	€ 202,00	€ 6,73
da 28 anni	€ 257,50	€ 8,58

Per i compensi diversamente strutturati (ore eccedenti, funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi, compensi forfettari in genere) saranno invece che individuate apposite modalità e criteri di calcolo che tengano conto della specificità della scuola.

Ata

Per il personale Ata il trattamento accessorio comprende: CIA, compenso per incarichi ed attività al personale ATA, indennità e compensi retribuiti con il fondo d'istituto, altre indennità previste dal presente contratto e/o da specifiche disposizioni di legge.

La decurtazione va calcolata in trentesimi. Per la voce CIA i compensi mensili sono quelli previsti dalla tabella n. 3 del CCNL, per cui le trattenute giornaliere lorde per

ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:

Fasce anzianità	CIA dal 1.1.2006	Trattenuta lorda giornaliera
AREA B/C	€ 64,50	€ 2,15
AREA A/As	€ 58,50	€ 1,95

Per gli altri compensi vale la stessa cosa dei docenti.

VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Il DL n. 112 non ha modificato le modalità di imputazione di tali assenze, quindi, il dipendente, può chiedere di assentarsi per malattia o fruire a scelta di tutte le altre possibilità previste dal Ccnl. Nel caso della scuola: permesso breve da recuperare, permesso retribuito (art. 15 Ccnl/07) o ferie. Dunque, il dipendente che si sottopone a visite specialistiche, cure o esami diagnostici se usufruisce dei giorni di malattia e non intende utilizzare permessi e ferie si vedrà decurtato il salario e dovrà giustificare l'assenza secondo le nuove modalità

Di conseguenza nel caso in cui l'assenza coincida con il terzo o successivo evento nell'arco dell'anno solare o l'assenza si protragga oltre il decimo giorno, se il dipendente si sottopone ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione rilasciata da quest'ultima, la relativa prescrizione rilasciata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il SSN.

PERMESSI RETRIBUITI L. 104

Il computo dei permessi della L. 104 (lavoratore con handicap grave e assistenza a familiare).
In particolare:

1. Si conferma la possibilità di fruire mensilmente e alternativamente da parte del lavoratore con handicap grave (comma 6 art. 33 L. 104), dei 3 gg di permesso oppure della riduzione oraria giornaliera (2 ore, ridotte ad una per i docenti con orario inferiore alle 6 ore).
2. Chi assiste ha diritto solo ai 3 gg. di permesso mensile, visto che il Ccnl del comparto scuola non prevede la possibilità di fruizione oraria.

PERMESSI PER DONAZIONE DI SANGUE E MIDOLLO OSSEO

Il Ministro ha precisato che "tali casistiche non sono state contemplate specificatamente dal decreto legge e dalla legge n.133, ma non sono state neanche espressamente abrogate o modificate. Considerata la rilevanza e la delicatezza della materia in questione, il Dipartimento della Funzione pubblica intende promuovere delle iniziative normative per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione, che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarietà". Quindi, ad oggi, i permessi per i donatori non sono stati toccati, in futuro si vedrà.....